

Storia e Politica

24

Cinzia Rossi

Cosimo I de' Medici
e lo Stato di Siena tra Impero, Spagna
e Principato Mediceo

Questioni giuridiche e istituzionali

anteprima

***vai alla scheda del libro su
www.edizioniets.com***



Edizioni ETS
2019



www.edizioniets.com

*Publicato con un contributo del Dipartimento di Scienze Politiche
dell'Università di Pisa*

© Copyright 2019

Edizioni ETS

Palazzo Roncioni - Lungarno Mediceo, 16, I-56127 Pisa

info@edizioniets.com

www.edizioniets.com

Distribuzione

Messaggerie Libri SPA

Sede legale: via G. Verdi 8 - 20090 Assago (MI)

Promozione

PDE PROMOZIONE SRL

via Zago 2/2 - 40128 Bologna

ISBN 978-884675677-0

CAPITOLO PRIMO

LO STATO DI SIENA E IL SUO INFEUDAMENTO A COSIMO I DE' MEDICI CONSIDERAZIONI INTRODUTTIVE

È opportuno ricordare preliminarmente come gli Stati di Firenze e di Siena godessero di una netta distinzione e di una reciproca autonomia nell'ambito dei dominî medicei, dal 1569 insigniti del titolo di Granducato di Toscana¹.

Prima dell'infeudamento di Siena e del suo territorio a Cosimo I de' Medici, la giurisprudenza del secolo XV e dei primi decenni del XVI, aveva posto l'accento, nel solco di un insegnamento di Bartolo da Sassoferrato, sulla «libertas», e sulla connessa «plenitudo potestatis», di cui beneficiava la Repubblica senese, non meno della fiorentina²: così, ad esempio, Raffaele Fulgosio³,

¹ Questa situazione non era stata, invero, sempre rilevata dalla storiografia. Nel 1941, ad esempio, uno studioso insigne, Giorgio Spini, definiva ancora il Granducato come uno «Stato regionale unitario», formatosi grazie all'ampliamento dei confini dello Stato fiorentino, al quale lo Stato di Siena era stato annesso: *Questioni e problemi di metodo per la storia del principato mediceo e degli Stati toscani del Cinquecento*, in «Rivista Storica Italiana», LVIII (1941), p. 80. La distinzione, sempre conservatasi, fra i due Stati (denominati anche «vecchio» e «nuovo», con riferimento ai tempi diversi del loro passaggio sotto il governo mediceo) è stata però chiarita univocamente in epoca successiva. Si vedano: D. MARRARA, *Studi giuridici sulla Toscana medicea. Contributi alla storia degli Stati assoluti in Italia*. Milano, Giuffrè, 1965, pp. 89-92 (Publicazioni della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Pisa, 10); E. FASANO GUARINI, *Lo Stato mediceo di Cosimo I*, Firenze, Sansoni, 1973, p. 13 (Archivio dell'Atlante storico italiano dell'Età moderna, 1); F. DIAZ, *Il Granducato di Toscana. i Medici*, Torino, UTET, 1976, pp. 109-127 (Storia d'Italia diretta da G. Galasso, XIII, 1); M. ASCHERI, *Siena nella storia*, Cinisello Balsamo, Pizzi, 2000, pp. 188-198.

² Le argomentazioni addotte discendono dalla celebre formula del diritto comune «rex superiorem non recognoscens in regno suo est imperator», delle cui implicazioni beneficiarono anche le «civitates». Si ricorda che Bartolo, fra le «civitates quae superiorem non recognoscunt», aveva annoverato la «civitas Florentiae» e la «civitas Pisarum»: commento a D. 49,15,24,16. Si vedano: F. CALASSO, *I glossatori e la teoria della sovranità*, Milano, Giuffrè, 1957 (3ª ediz.), *passim*; M. CARVALE, *Ordinamenti giuridici dell'Europa medievale*, Bologna, il Mulino, 1994, pp. 515-518.

³ *Consilia sive Responsa*, Venetiis, apud Gasparem Bindonum, 1575 (editi con quelli di Raffaele Raimondi, detto «Cumanus», collega e amico del giureconsulto), cons. 149, n. 1 («[...] caeterae civitates, quae cum de facto superiorem non cognoscunt, et quae vices principis tenent, quales sunt inter caeteras partes Tusciae magnificae communitates Florentina et Senarum [...]»); cons. 221, n.1 («[...] magnifici communis Senarum principis vices gerentis [...]»). Di Raffaele Fulgosio, nato a Piacenza nel 1367, non è noto, con precisione, dove abbia compiuto il corso di studi: probabilmente frequentò lo Studio di Padova dove, nel 1387, si laureò in diritto civile e successivamente, nel 1389, in diritto canonico. La sua carriera universitaria fu assai rapida: già nel 1389, a breve distanza dal dottorato, divenne professore di diritto civile presso l'Università di Pavia, ove rimase per dieci anni. Dopo aver fatto ritorno nella sua città natale come lettore straordinario del

Paolo di Castro⁴, Niccolò de' Tedeschi (soprannominato «Abbas Panormitanus»)⁵, il senese Bartolomeo Socini⁶, Filippo

Codex, nel 1407-1408 insegnò a Siena; l'anno successivo si trasferì nello Studio di Padova, dove restò fino alla morte, avvenuta nel 1427 a causa dell'epidemia di peste che in quell'anno si era abbattuta sulla città. Accanto alla docenza il Fulgosio svolse altresì un'importante attività di consulenza giuridica, anche in ambito ecclesiastico. Tra le sue opere si ricordano – oltre alla raccolta di 243 *Consilia* (Brescia 1490, ripubblicati poi a Venezia nel 1575 e a Francoforte nel 1613) – un commento alla seconda parte del *Digestum vetus*, stampato a Brescia, con privilegio del Senato veneto, nel 1499 (l'opera, riedita a Lione nel 1554, unitamente al commento alla prima parte, fu in realtà completata dal suddetto Raimondi); un commentario in due parti ai primi nove libri del *Codex* (Lione 1547). Si veda, al riguardo, F. CALASSO, *Medioevo del diritto, I, Le fonti*, Milano, Giuffrè, 1954, pp. 582-583 e 588-592; C. BUKOWSKA GORGONI, *Fulgosio Raffaele*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana, 1960 ss., L (1998).

⁴ *Consilia sive Responsa*, Venetiis, apud Gasparem Bindonum et socios, 1571, lib. I, cons. 143, n. 3 («[...] commune Senarum, quod non recognoscit superiorem, et sic circa suos subditos locum principis obtinet [...]»); lib. I, cons. 118, n. 1 («[...] populus Florentinus, qui non recognoscit superiorem, locum principis obtinet [...]»). Nato a Castro, nel Lazio, tra il 1360 e il 1362, fu dapprima allievo di Baldo a Perugia, successivamente di Cristoforo Castiglioni a Pavia; conseguì però il dottorato *in utroque iure* fuori dall'Italia, ad Avignone, nel 1385. All'inizio del XV secolo lasciò la corte avignonese, dove per alcuni anni operò come *auditor* del cardinale Corsini, per trasferirsi dapprima nello Studio fiorentino, ove gli venne affidata la cattedra di diritto civile, e successivamente in quello senese. Accanto alla docenza il di Castro svolse continuamente l'attività di consulente, acquisendo grande fama, al punto che nel 1414 la Signoria di Firenze si rivolse a lui per la revisione degli statuti. A tal proposito è significativo ricordare che anche quando, nel 1424, egli abbandonò definitivamente il territorio toscano per trasferirsi dapprima nello Studio bolognese e, dal 1429, in quello patavino, partecipò alla riforma degli statuti della città di Siena: nel 1425, infatti, il Consiglio della Campana lo incaricò di compilare la nuova raccolta statutaria. Morì a Padova nel 1441. Ulteriori notizie e approfondimenti in: F. CALASSO, *op. cit.*, pp. 581-582 e 588-592; G. D'AMELIO, *Castro Paolo (di)*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, cit., XXII (1979).

⁵ *Consilia*, in *Consilia iurisque Responsa ac Quaestiones*, Venetiis, apud Iuntas, 1591, lib. I, cons. 20, princ. («[...] cum utatur in toto suo territorio iuribus principis, et tanto tempore his iuribus dicta civitas Senarum est usa, quod non est memoria in contrarium»); lib. II, cons. 22, princ. («[...] in hac civitate Senarum, quae exercet iura principis [...]»); lib. I, cons. 91, n. 6 («[...] cum civitas Florentina Imperatorem non recognoscens, tantam potestatem habeat in territorio suo, quantam Imperator in suo [...]»). Niccolò de' Tedeschi nacque a Catania nel 1389; entrato in giovane età nell'ordine dei benedettini, si trasferì a Padova, dove si laureò in diritto canonico. Insegnò dapprima a Siena (1421), successivamente a Parma e a Bologna. Nel 1434 divenne arcivescovo di Palermo (da qui l'appellativo *panormitanus*), e alcuni anni più tardi, nel 1440, Felice V lo insignì del titolo cardinalizio. Morì nel 1466. Profondo conoscitore della letteratura canonistica e romanistica, le sue opere furono assai apprezzate, tanto da essere stampate ancora nel XVII secolo. Cfr. F. BRANDILEONE, *Notizie su Graziano e su Nicolò de' Tedeschi tratte da una cronaca inedita, in Studi e memorie per la storia della Università bolognese*, Bologna, 1907, vol. I, pp. 18-21.

⁶ *Consilia seu potius Responsa*, Venetiis, apud Franciscum Zilettum, 1579 (editi con quelli del padre Mariano Socini), lib. I, cons. 74, n. 4 («[...] magnifica communitas Senarum, quae superiorem non recognoscit, habet principis potestatem»); lib. II, cons. 273, n. 9 («[...] in excelsa civitate Florentina, quae in suo territorio dicitur idem ius habere, quod Imperator [...]»). Bartolomeo Socini (o Sozzini) nacque nel 1436 a Siena, città in cui iniziò gli studi giuridici, che completò poi a Bologna e a Pisa. Insegnò nelle Università di Siena, Ferrara, Pisa, Bologna e Padova, ricevendo sempre stipendi elevati, indice dell'alta reputazione di cui godeva come docente. Partecipò attivamente anche alla vita pubblica della sua città, ma più volte, per motivi di ordine politico, fu costretto a espatriare. Morì a Siena nel 1507. Fu autore di numerose ripetizioni, consulti e commentari al Digesto. Si rinvia a R. BARGAGLI, *Bartolomeo Sozzini: giurista e politico (1436-1507)*, Milano, Giuffrè, 2000, *passim*.

Decio⁷, Martino Garrati⁸. Ancora nella seconda metà del Cinquecento, dell'antica, ma ormai estinta, «libertas» faceva menzione pure Tiberio Deciani, in un'indagine comparativa che assimilava il preesistente *status* di Siena a quello di Firenze, di Lucca, di Genova⁹: uno *status* ormai

⁷ *Consilia sive Responsa*, Venetiis, apud Hieronymum Polum, 1575, lib. II, cons. 534, n. 1 («[...] cum civitas Ianuae utatur in suo territorio iuribus supremi principis, quia, ut dicitur, non recognoscit superiorem, ut de civitate Senarum Abbas scribit»), *supra*, nota 5; lib. II, cons. 357, n. 1 («[...] domini Florentini superiorem non recognoscunt: et in eorum territorio habent iura Imperatoris [...]»). Nato a Milano nel 1454, si dedicò allo studio del diritto dapprima a Pavia e poi a Pisa, dove si addottorò (1476) e insegnò diritto civile fino al 1483. Brillante oratore e abile polemista, divenne famoso per le sue pubbliche dispute, che gli causarono però numerose inimicizie in ambito accademico. Lesse successivamente in altri Atenei: Siena, Padova, Pavia; in quest'ultima città fu invitato direttamente dal re di Francia Luigi XII, nuovo signore del ducato di Milano, nell'ambito di un'opera di riforma e rilancio dello Studio pavese. Seguito sempre da scolaresche assai numerose, Filippo Decio ebbe allievi di rilievo, tra i quali si ricordano Cesare Borgia, Francesco Guicciardini e Giovanni de' Medici (il futuro Leone X). Svolsse altresì un'intensa e autorevole attività di consulente, che gli procurò grande fama, tanto da essere annoverato tra i maggiori rappresentanti dell'epoca dei *consiliatores*. Morì a Siena nel 1536. Si rinvia a G. MINNUCCI, *Le lauree dello Studio senese alla fine del secolo XV* (Quaderni di «Studi senesi», 51), Milano, Giuffrè, 1981, pp. 9 e 26; A. MAZZACANE, *Decio Filippo*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, cit., XXXIII (1987).

⁸ *Tractatus de Principibus*, quaest. 126, in *Tractatus Universi Iuris*, Venetiis, 1584-1585, XVI («[...] civitas vel dominus qui non recognoscit superiorem habet de consuetudine regalia et iura fiscalia [...] ut est civitas Senarum, in cuius Studio praesentialiter lego ego Martinus Laudensis[...]»). Nato a Lodi agli inizi del XV secolo, si addottorò in diritto civile nello Studio di Pavia nel 1430, dovette però laurearsi anche in diritto canonico, poiché è chiamato *iuris utriusque doctor*. Dopo aver insegnato nell'Ateneo pavese, nel 1446 si trasferì dapprima presso l'Università di Siena – come egli stesso afferma nel sopracitato passo del *Tractatus* – e successivamente a Bologna, Parma e Ferrara. Morì a Bologna nel 1453. Nell'ambito della sua vasta e diversificata produzione (*commentarii*, *additiones*, *lecturae*, *consilia* e *tractatus*), particolarmente importante fu il *Tractatus de Principibus*, la cui prima edizione a stampa risale al 1494; l'opera, assai seguita e citata dai giuristi del Cinque-Seicento, ebbe numerose ristampe durante il XVI secolo. Cfr. G. SOLDI RONDININI, *Garati Martino*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, cit., LII (1999).

⁹ *Responsa*, Venetiis, apud Vassallinum, 1602, lib. III, resp. 19, nn. 28-31 ([...] in Tuscia ipsa provincia, in qua sita est Florentia, erat et est Senarum civitas, quae libertate similiter potiebatur, neque ullum recognoscebat superiorem [...] sic et Lucana civitas eiusdem provinciae Tusciae [...]). Itidem et Genuae civitas, tunc libera et non cognoscens superiorem). Tiberio Deciani nacque a Udine nel 1509 da nobile famiglia. Dopo aver ricevuto un'educazione umanistica nella città natale, si trasferì a Padova, dove si laureò *in utroque iure* nel 1529. Tornato in patria, all'avvocatura e all'attività di consulente affiancò un brillante *cursus honorum*, ricoprendo le più importanti magistrature cittadine. Nel 1544 si trasferì a Venezia, ove, divenuto ben presto celebre per la sua profonda cultura giuridica e abilità oratoria, fu più volte chiamato a svolgere la funzione di assessore dei Rettori che la Serenissima inviava nelle città di Terraferma. Nel 1549 il Senato veneziano gli affidò, nello Studio di Padova, dapprima l'insegnamento di diritto criminale – incaricandolo, altresì, della riforma degli statuti – e successivamente, nel 1552, la cattedra di diritto civile, docenza che terrà fino al 1582, anno della sua morte. Svolsse inoltre una rilevante e intensa attività consiliare riguardante ogni ramo del diritto; l'altissimo rango dei committenti e l'importanza dei casi sottoposti al suo esame (Carlo V e Ferdinando I per la spettazione di feudi e castelli; gli Estensi e i Medici per la questione della precedenza; la Repubblica di Genova per la confisca dei beni dei Fieschi, solo per citarne alcuni) sono la testimonianza del prestigio di cui il Deciani godeva anche in questo ambito. La sua opera più importante – il *Tractatus criminalis* – edito postumo nel 1590 dal figlio Niccolò, sebbene incompiuto, è considerato tra le maggiori espressioni della scienza

incompatibile, peraltro, con la novità dell'infeudamento¹⁰.

Su entrambe le questioni – la distinzione dello Stato senese dal fiorentino e le implicazioni della sua concessione a Cosimo I, della quale si tratterà nel prosieguo, – gettano luce alcuni dispacci di Angelo Niccolini, che di Siena fu il primo Governatore medico¹¹.

Il 15 gennaio 1565, ad esempio, questi scrisse che gli era stata chiesta, da parte del Governatore di Perugia, la consegna di tre malfattori sudditi pontifici, rifugiatisi nel territorio senese, a norma di un trattato di estradizione stipulato tra l'autorità pontificia e il Duca di Firenze; chiese però istruzioni sulla decisione da assumere, dal momento che il medesimo trattato non era stato esteso allo Stato di Siena¹².

del diritto penale nel Cinquecento. Ulteriori notizie e approfondimenti in: A. MARONGIU, *Tiberio Deciani (1509-1582) lettore di diritto, consulente, criminalista*, Bologna, 1934, in *Rivista di Storia del Diritto italiano*, VII (1934); E. SPAGNESI, *Deciani Tiberio*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, cit., XXXIII (1987).

¹⁰ La «libertas» di cui parla il Deciani – intesa come sinonimo di indipendenza e conseguente pienezza di giurisdizione – venne infatti definitivamente meno il 30 maggio 1554, allorché Carlo V spogliò Siena di tutti i privilegi che le erano stati concessi nel passato dai suoi predecessori, la dichiarò ricaduta sotto la piena autorità dell'Impero e attribuì la città e l'intero distretto al figlio Filippo, con il titolo di Vicario perpetuo; *infra*, cap. II.

¹¹ Nato a Firenze il 29 giugno 1502, si dottorò *in utroque iure* nello Studio di Pisa, ove resse una cattedra straordinaria di diritto civile dal 1523 al 1526. Fu ambasciatore presso la Repubblica di Siena, presso Paolo III e presso Carlo V. Senatore (ossia membro del Consiglio fiorentino dei Quarantotto) dal 1541, resse l'ufficio di Governatore di Siena dal 1557 fino alla morte. Rimasto vedovo, divenne Arcivescovo di Pisa nel 1564 e Cardinale l'anno successivo. Cosimo sostenne, col gradimento imperiale, la sua candidatura alla tiara pontificia nel conclave seguito alla morte di Pio IV. Pio V lo chiamò a far parte della commissione cardinalizia preposta agli affari della giustizia. Morì il 15 agosto 1567. Scrisse numerosi pareri legali, ma soltanto uno venne pubblicato, probabilmente a Firenze, nel 1565: *Angioli Cardinalis de Niccolinis iureconsulti Florentini in causa precedentiae*. L'opera, commissionatagli da Cosimo, riguardava la lunga e accesa controversia che da anni contrapponeva i Medici agli Estensi in merito ai diritti di precedenza che le due casate si contendevano presso le principali corti europee (Impero, Spagna e Francia) e italiane (Venezia e Roma): *infra*, nota 186. Si vedano: F. UGHELLI, *Italia Sacra sive de Episcopis Italiae, Venetiis*, apud Sebastianum Coleti, 1717-1722, III, coll. 485-486; D. M. MANNI, *Il Senato fiorentino o sia notizia de' Senatori fiorentini dal suo principio fino al presente*, Firenze, Stecchi e Pagani, 1771, pp. XXI e 86; L. GROTTANELLI, *Gli ultimi anni della Repubblica senese e il Cardinale Angelo Niccolini, primo Governatore medico*, Firenze, Cellini, 1886, *passim*; LUDWIG VON PASTOR, *Storia dei Papi dalla fine del medio evo*, trad. ital., Roma, Desclée, 1908-1934, VII, pp. 540-541, e VIII, pp. 7-8, 17, 51; R. DEL GRATTA, *I docenti e le cattedre dal 1406 al 1543*, in *Storia dell'Università di Pisa*, a cura della Commissione rettorale per la Storia dell'Università di Pisa, 1^{**}, Pisa, Edizioni Plus, 2000, pp. 481-502:489; B. DONATI, *Niccolini Agnolo*, in *Dizionario Biografico degli Italiani*, cit., LXXVIII (2013).

¹² Archivio di Stato di Firenze (oltre, ASFi), *Mediceo del Principato* (oltre, *Mediceo*), 1871, Angelo Niccolini a Cosimo, 15 gennaio 1564 (1565). Si osserva una volta per tutte che nei documenti consultati le date sono espresse secondo lo stile dell'Incarnazione al modo fiorentino, giacché lo stile moderno, o della Circoncisione, venne adottato in Toscana soltanto a decorrere dal 1° gennaio 1750. Le date espresse secondo lo stile fiorentino dell'Incarnazione corrispondono, com'è noto, al computo moderno nei giorni compresi tra il 25 marzo e il 31 dicembre, mentre nei giorni compresi tra il 1° gennaio e il 24 marzo l'anno deve essere aumentato di un'unità per essere

Di lì a poco, il 22 gennaio, il medesimo Niccolini trasmise l'informazione, fondata su notizie raccolte da un proprio confidente alla corte pontificia, che Massimiliano II progettava di convocare una dieta imperiale a Ratisbona, alla quale sembrava che dovessero essere chiamati «non solamente li principi dell'Imperio, et li feudatarii alamani, ma tutti li altri ancora italiani, da' quali tutti si ricercherà sussidio di denari per provvedere a le cose di Transilvania, non si sodisfacendo Sua Maestà Cesarea deli 200 mila talari che già hanno offerto li nazionali germani». Soggiunse quindi che «noi respecto di Fiorenza siamo liberi et non sottoposti alli comandamenti cesarei, ma ci sarebbe qualche considerazione per lo Stato di Siena»¹³.

Il motivo di questo assoggettamento alla potestà imperiale può essere desunto da un precedente dispaccio, in data 25 maggio 1559:

«[...] Ho considerato le investiture di Carlo quinto nel Re Filippo suo figliuolo, per le quali mi pare che si vegga che gli dà lo Stato di Siena sotto titolo di Vicariato con potestà Ducale et di Prefetto Pretorio, che parrebbe che importassi che rispetto dello Stato di Siena ben potessi usare la potestà di Duca ma non il nome, sì com'ancora si mostra per le due seguenti concessioni, che sempre lo intitula Vicario Generale et gli dà authorità di costituire Vicario Generale solamente. Il che m'è parso di dirle [...] perché anche di ragione è penale l'usare il titolo non concesso, se ben so che di questo non gl'ha a essere rivisto conto et che basti guardar bene questo Stato»¹⁴.

La conclusione a cui giungeva il giurista fiorentino era chiara e inequivocabile: secondo il diritto comune («di ragione») è reato («è penale») usare un titolo «non concesso»; l'abuso concernente il titolo di Duca, in luogo di quello di Vicario, veniva quindi ad aggiungersi all'indebita assunzione, nello Stato fiorentino, della piena

trasformato nello stile della Circoncisione. Nel testo le date sono immediatamente risolte nello stile moderno; nelle citazioni archivistiche in nota viene invece indicata la data originaria e, ove differisca dalla corrispondente data moderna, tra parentesi è precisata anche quest'ultima. I brani riportati nel testo e nelle note sono trascritti fedelmente; la punteggiatura e l'uso delle maiuscole sono uniformati all'uso moderno.

¹³ ASFi, *Mediceo*, 1871, Angelo Niccolini a Cosimo, 22 gennaio 1564 (1565).

¹⁴ ASFi, *Mediceo*, 1869, doc. 89, Angelo Niccolini a Cosimo, 25 maggio 1559. Delle investiture, alle quali si allude nel dispaccio, di Carlo V a favore del figlio Filippo, e poi di quest'ultimo a favore di Cosimo, si tratterà nel successivo capitolo. Per il momento si osserva che del problema espresso nella lettera ben poco si preoccupò il medesimo Cosimo, il quale, già nel nominare il Niccolini all'ufficio di Governatore di Siena, aveva solennemente dichiarato di aver avuto da Dio «l'imperio e dominio» del nuovo Stato, senza neanche far cenno all'investitura: Archivio di Stato di Siena (oltre, ASSi), *Balia*, 169, c. 2v.

dignità ducale¹⁵.

L'anomalia indusse la giurisprudenza ad assumere valutazioni discordanti: se, ad esempio, Girolamo Giganti non esitava a collocare il «Dux Florentiae» sullo stesso piano di quelli di Ferrara, di Urbino e di Mantova, ponendoli tutti nel novero dei «principes inferiores [...] recognoscentes superiorem»¹⁶, Tiberio Deciani ebbe a sentenziare che

¹⁵ Il 28 ottobre 1530 Carlo V aveva concesso ad Alessandro de' Medici il titolo ereditario di Capo del governo della Repubblica fiorentina («Reipublicae florentinae gubernii, status et regiminis caput»), col potere di presiedere a tutte le magistrature tradizionali, che venivano conservate nella loro integrità (testo in J. C. LÜNIG, *Codex Italiae diplomaticus*, Francofurti et Lipsiae, impensis haeredum Lanckisianorum, 1725-1735, I, coll. 1163-1168). Successivamente, il 27 aprile 1532, una commissione cittadina di riformatori filomedicei aveva conferito al medesimo Alessandro l'insolito titolo, parimenti ereditario, di «Duca della Repubblica fiorentina», giustificato con un richiamo a quello di Doge di Venezia, dettando altresì un nuovo assetto istituzionale, imperniato sul Consiglio dei Duecento e su quello dei Quarantotto, o Senato, i cui membri sarebbero stati nominati da lui (testo in L. CANTINI, *Legislazione Toscana*, Firenze, nella Stamperia Albizziniana da S. Maria in Campo per P. Fantosini e figlio, 1800-1808, I, pp. 5-7; edizione moderna, condotta sul testo genuino, in G. PANSINI, *Le «Ordinazioni» del 27 aprile 1532 e l'assetto politico del principato mediceo*, in *Studi in memoria di Giovanni Cassandro*, Roma, Ministero per i beni culturali e ambientali, 1991, III, pp. 759-781). La violazione della concessione imperiale e il governo – ritenuto dispotico e oppressivo – di Alessandro avevano condotto alla formulazione, nei suoi confronti, dell'accusa di tirannide, articolata, sulla falsariga della celebre distinzione di Bartolo da Sassoferrato, nella duplice figura della tirannide «ex defectu tituli» ed «ex parte exercitii» (si era tenuta, tra la fine del 1535 e l'inizio del 1536, a Napoli, dinanzi a Carlo V, una sorta di processo, ove l'accusa era stata sostenuta da un gruppo di esuli fiorentini, con l'ausilio di Silvestro Aldobrandini, e la difesa del Duca da Francesco Guicciardini: si veda D. MARRARA, *Il «processo» per tirannide celebrato contro il Duca Alessandro dei Medici*, in «Bollettino Storico Pisano», XLIX (1980), pp. 39-60). Infine a Cosimo, designato dal Senato come successore di Alessandro – in qualità, però, non di Duca della Repubblica fiorentina ma semplicemente di «Capo e primario del governo della città» (provvisione del 9 gennaio 1537, testo in J. C. LÜNIG, *op. cit.*, I, coll. 1171-1172) – Carlo V aveva poi concesso, il 30 settembre 1537, un diploma col quale gli accordava tutte le prerogative delle quali il medesimo Alessandro si fosse avvalso al momento della morte, fra le quali doveva quindi intendersi compresa anche la dignità di Duca della Repubblica fiorentina. Nel privilegio l'Imperatore chiamava Cosimo «magnificum nostrum et Imperii Sacri fidelem» e dichiarava «nostra tamen et Imperii superioritate et iuribus semper salvis» (testo in J. C. LÜNIG, *Codex*, cit., I, coll. 1171-1178). Poco dopo, il 22 ottobre 1537, Lorenzo Pagni, segretario di Averardo Serristori, ambasciatore fiorentino accreditato alla corte di Carlo V, aveva espresso la preoccupazione che i ministri imperiali cercassero di «acquistare ragione sopra a quella città». Il timore nasceva da un'offerta del Granvella (Nicolas Perrenot, signore di Granvelle): «se voi volete che Cosimo sia Duca di Firenze e di quello Stato, ditemelo e lasciate fare a me». L'agente diplomatico mediceo aveva preferito lasciar cadere il discorso, giudicato foriero di una minaccia per l'autonomia dello Stato: *Legazioni di Averardo Serristori, ambasciatore di Cosimo I a Carlo V e in corte a Roma (1537-1568)*, a cura di G. Canestrini, Firenze, Le Monnier, 1853, p. 28. Si preferiva un titolo debole, ma fondato sull'ordinamento cittadino, alla pienezza della dignità ducale, che avrebbe comportato, di necessità, il riconoscimento della «superioritas» cesarea. Ciononostante Cosimo ben presto iniziò ad attribuirsi il titolo di Duca di Firenze, al quale aggiungerà, dal 1558 in poi, anche quello di Duca di Siena; *infra*, cap. II. Circa il problema della trasformazione dei Comuni in Signorie e di queste ultime in Principati si rinvia a A. MARONGIU, *Storia del diritto italiano. Ordinamenti e istituti di governo*, Milano, Istituto Editoriale Universitario Cisalpino, 1978, pp. 115-133.

¹⁶ *De crimine laesae maiestatis*, questio 29, princ., in *Tractatus Universi Iuris*, cit., XI, I:

la Repubblica non poteva affatto «creare Duces», essendo questi collocati in una «dignitas» che solamente l'Imperatore e il Papa potevano conferire¹⁷.

Il problema dei rapporti con l'Impero si sarebbe riproposto anche nelle vicende relative al titolo granducale¹⁸, che Cosimo perseguì con mirabile tenacia¹⁹.

«Quaero an crimen laesae maiestatis committat subditus inferioris principis recognoscentis superiorem, a quo habet plena regalia, ut est Dux Florentiae, Dux Ferrariae, Dux Urbini, Dux Mantuae. Dicendum est [...] quicquid sit de iure, saltem de facto ita servatur».

¹⁷ *Responsa*, cit., lib. III, resp. 19, n. 6: «Non enim potuisset Respublica illa creare neque Duces, neque Marchiones, neque Comites, qui eo iure censerentur, quo creati ab Imperatore, vel summo Pontifice. Quia hac sunt dignitates regales, quas soli praefati supremi Principes dare possunt [...]». Giova ricordare che per il Deciani la «libertas» di Firenze – alla quale l'Autore aveva paragonato il preesistente *status* di Siena (*supra*, nota 10) – era stata definitivamente revocata da Carlo V nel 1530; l'Imperatore aveva infatti impartito ordini precisi riguardanti gli istituti di governo, privando così il Comune del «praecipuum libertatis fundamentum», trattando i Fiorentini come «rebelle». Firenze, dunque, «a primo statu libertatis absolutae recessit et deturbata est»: *Responsa*, cit., lib. III, resp. 19, nn. 90-137.

¹⁸ La concessione della dignità granducale – unica in Italia – da parte del Papa Pio V, in data 27 agosto 1569, si fondava, com'è noto, su due principi: quello teocratico, della superiorità, rispetto ad ogni autorità terrena, del potere pontificio, «super gentes et regna constitutus», e quello dell'asserita indipendenza dello Stato fiorentino, «nemini subiectus» (testo della bolla in J. C. LÜNIG, *Codex*, cit., I, coll. 1297-1304). La novità, fieramente oppugnata dagli Asburgo, sarebbe stata oggetto, alcuni anni più tardi, di una nuova formulazione, grazie ad un privilegio, in data 26 gennaio 1576, elargito da Massimiliano II a Francesco de' Medici, successore di Cosimo: il titolo granducale vi venne però conferito facendo salva la «superioritas nostra Sacri Imperii» e con la precisazione che al destinatario competeva, fino a quel momento, soltanto l'appellativo di terzo Duca della Repubblica fiorentina (J. C. LÜNIG, *Codex*, cit., I, coll. 1309-1314). Ma Francesco si affrettò a dichiarare di accettare la concessione cesarea soltanto quale conferma di quella pontificia, senza rinunciare alle maggiori prerogative che questa aveva elargito, in particolare in ordine all'esenzione dalla sovranità imperiale (testo in L. CANTINI, *Legislazione Toscana*, cit., VII, pp. 145-146). Si vedano: L. CARCERERI, *Cosimo Primo Granduca*, I, II, III, Verona, Bettinelli-Cabianca, 1926-29, *passim*; E. PANICUCCI, *La questione del titolo granducale: il carteggio diplomatico tra Firenze e Madrid*, in *Toscana e Spagna nel secolo XVI. Miscellanea di studi storici*, Pisa, Edizioni ETS, 1996, pp. 7-58 (Studi del Dipartimento di Scienze della Politica dell'Università di Pisa, 2).

¹⁹ In realtà, all'indomani dell'acquisizione di Siena (*infra*, cap. II), Cosimo tentò di ottenere dalla Santa Sede dapprima, nel 1560, addirittura il titolo regio, e successivamente, nel 1565, quello arciducato. Entrambi i progetti, però, dovettero essere abbandonati a causa della dura opposizione dei sovrani asburgici. L'ambizioso Duca, tuttavia, non si perse d'animo e si dedicò con pazienza e abilità al perseguimento della dignità granducale. Tale perseveranza non scaturiva da un mero desiderio di prestigio, ma dall'esigenza di rafforzare il suo potere attraverso la concessione dell'eminente qualifica da parte del Papa, superando così quella posizione giuridica anomala e incerta derivante dall'arbitraria cumulazione di due titoli – Duca di Firenze e di Siena – che mai gli erano stati concessi: Cosimo infatti formalmente era ancora «Duca della Repubblica fiorentina» (sebbene l'appellativo di Duca di Firenze venisse ormai regolarmente utilizzato non solo nel linguaggio corrente ma anche nei documenti ufficiali) e «Vicario Generale di Siena»: *infra*, cap. II. Sulla questione dei titoli regio e arciducato e le opposizioni delle corti di Vienna e Madrid cfr.: L. CARCERERI, *op. cit.*, I, pp. 20-40 e 167-197.

APPENDICE

I

Archivo General de Simancas, *Patronato Real*, 46, doc. 50, privilegio dell'investitura dello Stato di Siena, concesso da Filippo II d'Asburgo a Cosimo de' Medici, 25 novembre 1558, in copia autenticata da Giuseppe de' Nobili, Auditore della Rota Fiorentina, 9 febbraio 1588 (stile della Natività)*.

In Dei nomine amen. Universis presentes literas transumptus sive exempli autentici inspecturis, nos Ioseph de Nobilibus de Novis Domini Genuens, iuris utriusque doctor, unus ex sex Auditoribus Consilii Iustitiae Rotae Florentinae et ad presens Potestas civitatis Florentiae, notum facimus et in verbo veritatis attestamur sicuti vidimus, legimus et palpavimus diploma publicum manu propria potentissimi et catholici Hispaniarum Regis Philippi obsignatum et eius solito sigillo munitum, in carta pecudinea existens, non abolutum, non vitiatum nec cancellatum, sed in publica et probanti forma existens, et quod coram nobis per infrascriptos tres publicos notarios idoneos et legales collationari et auscultari fecimus, et cuius quidem diplomatis seu privilegii regii tenor de verbo ad verbum sequitur et est talis, videlicet.

Philippus Dei gratia Rex [...]. Recognoscimus et notum facimus universis quod, cum nulla res principes ac reges magis deceat gratitudine et munificentia, postea quam ad regiam amplitudinem ascendimus, nihil nobis antiquius aut charius fuit quam ut, hostilia strenue debellando pacataque confovendo, eos quos difficultatum participes habuimus triumphalium praeiorum insignibus honestaremus. Sane cum iam pridem, hostium instiga-

* Il privilegio concesso da Filippo II a Cosimo de' Medici contiene il testo integrale dei tre precedenti privilegi concessi da Carlo V al medesimo Filippo, sempre con riguardo a Siena, rispettivamente in data 30 maggio 1554, 16 gennaio 1556 e 17 aprile 1556. La collazione con tre diverse copie di questi ultimi documenti, conservate in Archivo General de Simancas, *Estado*, 1446, inss. 2, 3 e 4, ha consentito di rilevare le varianti che si riferiscono in nota, ove A indica il primo, in ordine cronologico, dei tre privilegi, B il secondo e C il terzo. Non si sono segnalate le numerosissime varianti di natura puramente grafica.

INDICE

CAPITOLO PRIMO

Lo Stato di Siena e il suo infeudamento a Cosimo I de' Medici Considerazioni introduttive	7
--	---

CAPITOLO SECONDO

Lo Stato di Siena tra Impero, Spagna e Principato Mediceo (1554-1565)	15
--	----

CAPITOLO TERZO

Alcune osservazioni sulle istituzioni dello Stato senese nell'ambito del Principato mediceo (1557-1574)	67
--	----

APPENDICE

I: Privilegio dell'investitura dello Stato di Siena, concesso da Filippo II d'Asburgo a Cosimo de' Medici, 25 novembre 1558	105
---	-----

II: Privilegio dell'investitura di Portoferraio, concesso da Filippo II a Cosimo de' Medici, 25 novembre 1558	119
---	-----

III: Privilegio confermativo dell'investitura dello Stato di Siena, concesso dall'Imperatore Ferdinando I a Filippo II, 9 settembre 1560	123
--	-----

INDICE DEI NOMI	129
-----------------	-----

Edizioni ETS
Palazzo Roncioni - Lungarno Mediceo, 16, I-56127 Pisa
info@edizioniets.com - www.edizioniets.com
Finito di stampare nel mese di ottobre 2019